



COMUNE DI NONE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AREA AFFARI GENERALI

N. 62 DEL 22/05/2025 REGISTRO DETERMINAZIONI

DETERMINAZIONE N. 190 DEL 22/05/2025 (Registro generale)

del Responsabile di Area : GRIBAUDO Mattia

OGGETTO: ADESIONE ALLA C.U.C. UNIONE MONTANA VALLE SUSA
EX ART. 62, COMMA 9, D.LGS. N. 36 DEL 2023 - IMPEGNO
DI SPESA PER L'ANNO 2025

IL RESPONSABILE DI AREA

Premessa la legittimazione all'assunzione del presente atto ai sensi:

- del Decreto Sindacale n. 19 del 23.12.2024 con il quale il sottoscritto Dott. GRIBAUDO Mattia è stato nominato Responsabile dell'Area Affari Generali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2025-2027;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 10.12.2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025-2027, ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs. 118/2011;
- del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025/2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2025;

Visto il D.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001, art. 4, comma 2°, il quale stabilisce che “Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

Vista la l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo;

Visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che l'art. 62 del d.lgs. n. 36 del 2023 chiarisce come tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori e le attività di cui ai commi 6 e 6-bis del medesimo articolo;

Richiamato l'art. 62, comma 6, l. a), del d.lgs. n. 36 del 2023, che stabilisce come le stazioni appaltanti non qualificate procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

Visto l'art. 62, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023 che stabilisce che il ricorso alla stazione appaltante qualificata o alla centrale di committenza qualificata è formalizzato mediante un accordo ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o mediante apposita convenzione (o altra modalità disciplinante i rapporti in funzione della natura giuridica della centrale di committenza). Fermi restando gli obblighi per le amministrazioni tenute all'utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione dai soggetti aggregatori, le stazioni appaltanti qualificate e le

centrali di committenza qualificate possono attivare convenzioni cui possono aderire le restanti amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, indipendentemente dall'ambito territoriale di collocazione della stazione appaltante o centrale di committenza qualificata;

Considerato che questo Ente con deliberazione di C.C. n. 10 del 2025 ha aderito alla Convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Montana Valle Susa, (C.F.: 96035680014), Bussoleno, Via Trattenero n. 15 per l'espletamento delle procedure di evidenza pubblica presso il Comune di None per un anno, a decorrere dalla data di sottoscrizione digitale della convenzione, avvenuta in data 22 MAGGIO 2025, così come documentato a nota di ns prot. n. 6649 del 2025;

Dato atto che i comuni aderenti devono provvedere alla compartecipazione/contribuzione di una quota fissa annua, determinata a base al numero degli abitanti e di una quota variabile determinata in funzione della tipologia e dell'importo a base di gara delle procedure attivate secondo determinate percentuali;

Dato atto, altresì, che con delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 17 Dicembre 2024 l'Unione Montana Val Susa stabiliva le quote fisse di spettanza relative all'adesione alla Centrale Unica di Committenza per l'anno 2025, così come specificato nell'ALLEGATO A del presente atto, dal quale risulta che l'importo a carico del Comune di None ammonta ad € 2.000,00;

Ritenuto di dover impegnare al cap. 1300, art. 3, P.E.G. 2025, voce spesa, l'importo di € 2.000,00 in favore dell'Unione Montana Valle Susa, C.F. 96035680014, Via Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), quale QUOTA ADESIONE C.U.C. anno 2025;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare** quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 2) **Di impegnare** al cap. 1300, art. 3, P.E.G. 2025, voce spesa, l'importo di € 2.000,00 in favore dell'Unione Montana Valle Susa, C.F. 96035680014, Via Trattenero, 15, 10053 Bussoleno (TO), quale QUOTA ADESIONE C.U.C. anno 2025.
- 3) **Di precisare** che il pagamento di quote associative è esente dall'obbligo di richiesta del Codice Identificativo di Gara (CIG).
- 4) **Di precisare**, altresì, che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo proprio atto.

IL RESPONSABILE DI AREA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
F.to: GRIBAUDO Mattia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata per la durata di quindici giorni a decorrere dalla data di affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune..

E' copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

None, li 28/05/2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE DI MONTE DR.
PIETRANTONIO**